

CAMERA DEI DEPUTATI N. 482-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALAGODI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 dicembre 1953 (Stampato n. 147)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 dicembre 1953*

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia

Presentata alla Presidenza il 3 agosto 1954

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Lo scopo delle due Convenzioni internazionali che formano l'oggetto del presente disegno di legge è quello di facilitare il traffico internazionale sia delle persone che delle cose e di semplificare le formalità dei controlli di fron-

tiera in modo da diminuire il più possibile le soste dei treni nelle stazioni di frontiera.

Dopo la fine delle ostilità benché le Amministrazioni ferroviarie dei vari paesi avessero sensibilmente migliorato ed accelerato

gli orari dei treni internazionali (viaggiatori e merci), tali miglioramenti non producevano il più delle volte gli effetti sperati e la causa era dovuta alle lunghe soste che i treni dovevano subire alle rispettive frontiere per le formalità doganali, di polizia, di divise, ecc.

La necessità di snellire e facilitare il controllo di frontiera si faceva quindi sempre più vivo date anche le accresciute esigenze del traffico ferroviario. Il problema venne così messo allo studio presso la Commissione economica europea — Comitato dei trasporti interni — con la partecipazione degli esperti dei Governi interessati, e in collaborazione con le altre Organizzazioni internazionali non governative che avevano interesse alla buona risoluzione del problema.

Le conclusioni a cui si arrivò di comune accordo furono le seguenti:

a) necessità di effettuare il più possibile il controllo della finanza e della dogana sui viaggiatori e sui bagagli mentre il treno è in corsa; qualora per ragioni oggettive ciò non fosse possibile, i funzionari dei due Paesi limitrofi avrebbero dovuto effettuare le operazioni di controllo in una sola stazione;

b) anche per le merci fu riscontrata la necessità di accelerare le formalità doganali o ricorrendo ad un controllo successivo da parte dei due Paesi limitrofi effettuato in una sola stazione di frontiera per il traffico nei due sensi oppure attuando un solo controllo congiunto da parte dei due Paesi effettuato in una stazione di frontiera situata in uno dei due Paesi per il traffico in un senso ed in una stazione situata nel territorio dell'altro Paese per il traffico nel senso opposto;

c) necessità, nell'esecuzione dei controlli, di dare la precedenza alle merci deperibili, agli animali, alle spedizioni a grande velocità e a quelle in transito internazionale, prevedendo pure la necessità di creare eventuali centri di controllo doganale nell'interno dei Paesi.

Sulla linea di queste conclusioni e di uno studio della Unione internazionale delle ferrovie sono state appunto redatte le due Convenzioni che formano l'oggetto del presente disegno di legge.

La Convenzione relativa al transito delle persone e dei bagagli consta di 17 articoli suddivisi in cinque titoli. Il primo titolo (articoli 1 a 8) disciplina la creazione e il funzionamento delle stazioni di frontiera a controlli nazionali giustapposti, in modo che i controlli previsti dalla legislazione dei due paesi limitrofi per l'entrata e l'uscita dei viag-

giatori e dei bagagli possono essere effettuati congiuntamente in una sola località. Il titolo secondo (articolo 9) disciplina tutti i controlli di dogana e di polizia qualora questi possano essere effettuati durante la marcia dei treni internazionali. Il titolo terzo (articolo 10) riguarda la estensione delle facilitazioni ai bagagli registrati e ai colli trasportati in transito sui treni internazionali per viaggiatori, stabilendo disposizioni speciali. Il titolo quarto (articolo 11) estende ai viaggiatori per ferrovia le tolleranze doganali accordate a chi varca la frontiera con altri mezzi di trasporto; in esso si dispone altresì che eventuali difficoltà o contestazioni nei confronti di un piccolo numero di viaggiatori non debbano causare ritardi al treno. Infine il quinto titolo (articoli 12 a 17) riguarda alcune clausole finali sulla entrata in vigore della Convenzione, sulla sua validità, sul modo di derimere eventuali controversie, sulla sua interpretazione e applicazione e sul modo di apportarvi modifiche.

La Convenzione relativa al transito delle merci si compone essa pure di 17 articoli distribuiti però in 4 titoli; per quanto riguarda la istituzione ed il funzionamento di stazioni di frontiera a controlli nazionali coordinati essa segue la falsariga del testo della precedente Convenzione. Uniche varianti sono: l'adozione di un formulario-tipo di dichiarazione doganale per il regime delle merci in transito internazionale; e l'adozione di disposizioni particolari riguardanti il controllo sulla banchina o lungo i binari, gli orari di lavoro degli agenti delle amministrazioni interessate e gli orari dei treni.

Le due Convenzioni sono stati firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952, sotto riserva di ratifica, da parte dei Rappresentanti del Belgio, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera.

Il presente disegno di legge è stato esaminato anche dalla Commissione VIII, che ha espresso parere favorevole.

Quindi, il relatore e la Commissione, a conclusione di quanto sopra detto ed essendo oggettivamente ed universalmente riconosciuta la necessità di facilitare i transiti internazionali e di semplificare le operazioni di controllo e di ridurre le soste dei convogli, ritengono le due Convenzioni in questione meritevoli di venir ratificate e pertanto le raccomandano al favorevole suffragio della Camera.

MALAGODI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.